

Cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

Contratto di factoring - Garanzia pro solvendo - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fallimento del cedente - Ammissione al passivo con riserva del credito trasferito al cessionario.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22964 del 09/08/2025 (Rv. 675486 - 01) Nel contratto di factoring, a differenza che nella ordinaria cessione del credito, la garanzia di solvenza del debitore ceduto costituisce elemento fisiologico del contratto, per la presenza della causa di finanziamento; con la conseguenza che ove dopo la cessione si verifichi il fallimento del cedente, il factor è in ogni caso tenuto a escutere il debitore ceduto ex art. 1267, comma 2, c.c., e che, in mancanza di prova dell'escussione, il credito del factor per la restituzione delle anticipazioni e per gli ulteriori corrispettivi contrattuali va trattato, nei confronti del fallimento del cedente, alla stregua di credito condizionale (ovvero subordinato all'avveramento della clausola negoziale «salvo buon fine»), a tenore degli artt. 55, comma 3, e 96, comma 2, n. 1) l. fall. e va, pertanto, ammesso con riserva di prova dell'escussione del debitore ceduto e del conseguente inadempimento di quest'ultimo.